



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 04 ex DGSA- Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Ministero della Salute

DGSAF

0000248-P-08/01/2013

I. S. i. p/2012/7



115683065


FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA

O g g e t t o: Invio della ricetta per posta elettronica certificata - Quesito.

In riferimento al quesito di pari oggetto, nota n. 5699/2012/F/er dell'11.12.2012, si comunica che l'art. 70 del decreto legislativo n. 193/2006 stabilisce che *"la vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria"* (comma 1), e che *"...i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita...ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento..."* (comma 2).

Da quanto sopra si evince che la prescrizione del medico veterinario deve essere consegnata direttamente al venditore all'atto della consegna dei prodotti da parte dell'acquirente.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 76 dello stesso decreto, le tre copie della ricetta di cui trattasi restano nelle mani rispettivamente del farmacista, della ASL e del titolare dell'impianto. L'invio di copia della ricetta per PEC creerebbe una quarta copia cartacea che non è prevista dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE GENERALE

Referente del procedimento:
Dr. Marcello Vanni
Tel. 0659946619
e-mail: m.vanni@sanita.it